



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

Reg. Pubbl. n. _____

ORDINANZA N. 25

OGGETTO: MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSI, TAGLIO RAMI E SIEPI SPORGENTI SU STRADE COMUNALI, MANUTENZIONE AREE VERDI E/O INEDIFICATE

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- al fine di garantire il regolare scolo e deflusso delle acque meteoriche in caso di abbondanti piogge ed evitare possibili allagamenti e danni a colture e infrastrutture, si rende indispensabile provvedere alla esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria al fine di mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali ubicati su tutto il territorio Comunale;

- su fossi e canali non sempre vengono svolte opere di manutenzione, quali: pulizia del fondo da detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

- necessita mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree, i fossi ed i canali che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade Comunali, al fine di rendere più sicura la viabilità di uso pubblico e le abitazione;

- necessita garantire la regolare visibilità delle strade stesse per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice stradale;

RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare gli artt. 29 – 31 – 32 – 33 del C.d.s. (D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.e.i) oltre che il Regolamento di Polizia Rurale deliberato dal Consiglio Comunale il 12.05.1987, con atto n. 91, entrato in vigore il 01.12.1987;

VISTO che si ritiene mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi – canali – fossette del reticolo superficiale, etc..) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade comunali, per mantenere sicura la viabilità e le abitazioni, nonché tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazione di pericolo e/o allagamenti;

RITENUTA la necessità di provvedere allo spurgo e alla pulizia dei corsi d'acqua quali canali e fossi insistenti sull'intero territorio comunale, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono ravvisarsi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti le scarpate non correttamente sfalciate;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alle generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio procedimento ex. Art. 7 L. 241/90;

VISTO gli artt. 913 – 915 – 916 – 917 del Codice Civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi;

VISTO gli artt. 29 – 31 – 32 – 33 del C.d.s. (D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.e.i.);

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Rurale;

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTO il D.G.R. 38-8849 del 26.05.2008 All.A

ORDINA

A tutti i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati ai punti nn. 1-2-3-4-5, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi:

- 1) Escavazione, profilatura, ricalibratura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
- 2) Regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- 3) Taglio di radici in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
- 4) Regolazione delle siepi, taglio rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- 5) Tagli dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio

Tali lavori dovranno perentoriamente essere eseguiti nel primo periodo di pausa delle colture compreso tra il raccolto e la nuova aratura per la semina e comunque essere ultimati entro la fine di marzo di ogni anno.

Quanto sopra richiamato, si avverte che, in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, procedere d'ufficio, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, per attuare i lavori necessari a spese degli inadempienti, ricorrendo anche all'assistenza da parte della Forza Pubblica.

RICORDA

Che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei fossi e canali deve essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori.

Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con il Comando Polizia Locale di questo Comune i tempi ed i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

Che il Comune provvederà, ove detti lavori non vengano eseguiti entro i termini previsti ogni anno:

- alla esecuzione d'Ufficio di dette opere, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati a norma dell'art. 70 comma 2° del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.e.i.

-all'applicazione di una sanzione amministrativa da € **159,00 a € 639,00** come previsto dall'art. 29 comma 2° e 3°, art. 31 comma 1° e 2°, art. 32 comma 1° e 3°, art. 33 commi 3°5° e 7° del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 285 del 30.04.1992 e s.m.e.i.) o dalle altre disposizioni di legge e/o regolamenti.

- Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (L. 06.12.1971, n. 1034 e s.m.e.i.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e s.m.e.i.).

COMUNICA

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza

DISPONE

Il Comando Polizia Municipale è incaricato di vigilare in ordine alla corretta esecuzione della presente ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune e inserita nel sito del Comune medesimo.

Carignano, li 02.04.2012

IL SINDACO